

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA
REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO DI EVENTI FORMATIVI
ORGANIZZATI DA ALTRI SOGGETTI

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena,

VISTO

- l'**art. 11 co. 3 L. n. 247/2012**, secondo cui “Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi”;
- l'**art. 29 co. 1 lett d) L. n. 247/2012**, secondo cui “Il consiglio [dell'Ordine] organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti”;
- il **Regolamento CNF n. 6/2014**, che disciplina la Formazione professionale continua;
- l'**art. 1 Delibera CNF n. 193/2020**, secondo cui, inizialmente sino al 31/12/2020, “gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD [...] a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine”;
- l'**art. unico della Delibera CNF n. 280/2020**, che ha prorogato il predetto termine al 31/12/2021;
- il **proprio Regolamento sulla Formazione professionale continua**, approvato nella seduta del 16/07/2019
- l'**art. 2 del proprio Regolamento per la concessione del Patrocinio**, adottato con delibera in data 28.01.2020, nel quale sono definiti i criteri per l'individuazione delle iniziative meritevoli ai fini del Regolamento stesso;

ADOTTA

il seguente regolamento.

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'accreditamento delle iniziative formative, organizzate da altri soggetti di cui all'art. 10 Reg. CNF, ivi compresi gli studi legali, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena (in seguito COA), anche per il tramite della Fondazione forense modenese.

Art. 2. Presupposti dell'accreditamento.

1. L'accreditamento è subordinato ai seguenti presupposti:

a) che i soggetti organizzatori e/o loro componenti operino in ambito forense o comunque attinente all'esercizio della professione di avvocato ed abbiano altresì maturato esperienze nello svolgimento di attività formative;

b) che l'evento formativo soddisfi i requisiti di meritevolezza ai sensi del proprio Regolamento per la concessione del Patrocinio (art. 2 cit.), da intendersi qui integralmente richiamati;

c) che, nel caso di eventi FAD, il COA o la Fondazione sia un coorganizzatore dell'evento stesso (con conseguente facoltà di intervento sulla designazione dei relatori e sugli argomenti oggetto dei seminari) e che siano adottati strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine.

2. L'accreditamento è escluso per le materie obbligatorie di Deontologia ed ordinamento professionale per gli eventi in presenza non co-organizzati dal COA.

3. Al fine di garantire un'uniformità di trattamento fra i proponenti ed un adeguato livello qualitativo, gli eventi FAD ad iniziativa di altri soggetti accreditabili e da tenersi su piattaforma Gestiolex non possono superare il numero di 3 (tre) al mese, salvo motivata eccezione.

4. Per una esigenza di tutela di equità ed imparzialità sostanziale e formale rispetto ai proponenti, il limite di 3 (tre) riguarda altresì l'utilizzo della piattaforma Gestiolex, anche per eventi FAD da accreditarsi da parte di enti diversi dal COA, dato l'attuale prevalente uso della piattaforma medesima da parte del COA, quindi nei limiti di disponibilità del calendario.

Art. 3 Presentazione della richiesta di accreditamento.

1. La richiesta di accreditamento è presentata al COA almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento

al quale l'istanza si riferisce. Nell'ipotesi in cui la richiesta sia finalizzata ad eventi di particolare rilevanza, la cui realizzazione sia da considerarsi improcrastinabile e/o la cui organizzazione scaturisca da circostanze contingenti e non prevedibili, non si terrà conto del termine di presentazione della domanda con motivata delibera del Consiglio.

2. Nella richiesta è specificato, con riguardo alla iniziativa, quanto segue: a) le modalità di svolgimento (sede, date, orari, durata, etc.); b) la dettagliata descrizione e gli obiettivi perseguiti; c) se evento a partecipazione gratuita o a pagamento; d) le categorie a cui è proposta la partecipazione (ad es. avvocati, praticanti, operatori giudiziari, pubblici amministratori, cittadinanza, ecc.); e) qualora siano previsti contributi economici esterni, anche sotto forma di sponsorizzazione, i riferimenti degli enti erogatori/sponsor e l'ammontare dei contributi esterni ottenuti o attesi; g) la rilevanza, per diffusione territoriale e numero previsto dei partecipanti; h) la modalità di diffusione della notizia dell'iniziativa; i) la rispondenza dell'iniziativa alle finalità istituzionali dell'Ordine forense (art. 29 l. 31/12/2012, n. 247).

3. Il richiedente attesta sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni fornite e dei documenti presentati.

4. Il richiedente è tenuto a informare il COA degli ulteriori contributi/sponsorizzazioni ottenuti o attesi successivamente alla presentazione della domanda.

Il COA può in ogni tempo effettuare controlli e richiedere informazioni e documentazione ulteriori in ordine al soggetto organizzatore e all'iniziativa per la quale è presentata l'istanza. A titolo esemplificativo possono essere richieste la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, la composizione dell'organo direttivo del soggetto richiedente o la presentazione sintetica del soggetto richiedente e delle finalità che lo stesso si propone.

Art. 4 Concessione e spendita dell'accreditamento

1. L'accreditamento consiste nell'autorizzazione a far uso del nome e del logo del COA attraverso l'espressa indicazione, nel materiale divulgativo dell'iniziativa, della dicitura "Accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Modena", con la specificazione del numero di crediti riconosciuti e,

ove indicata, anche della classe (ordinaria/obbligatoria) e della materia (civile, penale, ecc.).

2. La spendita dell'accREDITAMENTO e l'utilizzo del logo non devono causare danni al prestigio e all'immagine del COA.

4. Il richiedente ha l'obbligo: a) di utilizzare il logo trasmesso dalla Segreteria del COA con la delibera di concessione dell'accREDITAMENTO; b) di far pervenire al COA, prima dell'inizio dell'evento, la documentazione (locandine, brochure, pagine web, altro materiale divulgativo) circa la modalità di spendita dell'accREDITAMENTO e di utilizzo del logo.

5. L'accREDITAMENTO è revocato: a) se il richiedente, in sede di controllo da parte del COA, non produce la documentazione o le informazioni richieste; b) se l'accREDITAMENTO e il logo del COA sono stati utilizzati per fini diversi da quelli per i quali è stata deliberata la concessione; c) se quanto dichiarato nella richiesta di concessione dell'accREDITAMENTO o allegato alla stessa risulta non veritiero.

Art. 5 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01/06/2021, come da delibera in data 25/5/2021 del Consiglio dell'Ordine, e mantiene efficacia sino al 31/12/2021, salvo eventuale proroga.